



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del Reg. Data 25-02-2020

Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE A TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi , il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	SINDACO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	VICE SINDACO	P
BORRI MICHELE	ASSESSORE	A

Assegnati numero 3 In carica numero 2 Presenti numero 2
Assenti numero 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. f) del D. Lgvo 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;"

Visto l'art. 1 comma 169 della suddetta Legge Finanziaria per l'anno 2007, che prevede:

"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTO il Decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 il quale recita all'art. 10, così come modificato dall'art. 1 comma 50 della Legge 30/12/2004 n. 311:

" 10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

- a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 (E. 5,16) ad un valore massimo di L. 100.000 (E. 51,65);
- b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 (E. 5,16) ad un valore massimo di L. 100.000 (E. 51,65);
- c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività , ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di euro 516,46. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 (E. 5,16) ad un valore massimo di L. 100.000 (E. 51,65);
- e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 10.000 (E. 5,16) ad un valore massimo di L. 1.000.000 (E. 51,65);
- f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 (E. 5,16) ad un valore massimo di L. 100.000 (E. 51,65);
- g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 (E. 15,49) ad un valore massimo di L. 1.000.000 (E. 516,46).

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali."

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 08/05/1992 avente ad oggetto "Regolamento per il pagamento dei diritti di segreteria di spettanza totale del Comune

di Serrapetrona";

Preso atto che questo Ente non si è avvalso delle facoltà concessa dall'art. 2, comma 15, della 15 maggio 1997, n. 127, di soppressione dei diritti di segreteria previsti dall'art. 10, comma 10, della legge 19 marzo 1993, n. 68;

Considerato che la riscossione dei suddetti diritti é obbligatoria ex lege, laddove la graduazione degli stessi é lasciata alla deliberazione dell'organo comunale competente;

Considerato che l'art. 10, comma 10 lett. c), della legge n. 68/1993, così come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996 n. 662, ha previsto l'obbligo dell'aggiornamento biennale dei diritti di segreteria in esso indicati;

Considerato che con deliberazione n. 10 del 16/1/2004 si è provveduto all'aggiornamento biennale dei diritti di segreteria sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il biennio 2002/2003.

Considerato che con deliberazione n. 20 del 24/2/2006 si è provveduto all'aggiornamento biennale dei diritti di segreteria sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il biennio 2004/2005;

Considerato che con deliberazione n. 18 del 15/2/2008 si è provveduto all'aggiornamento biennale dei diritti di segreteria sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il biennio 2006/2007;

Viste le tariffe dei diritti di segreteria sugli atti di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale approvate per l'anno 2009 con atto n. 23 del 20/2/2009;

Considerato che con deliberazione n. 15 del 19/2/2010 si è provveduto all'aggiornamento biennale dei diritti di segreteria sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il biennio 2008/2009;

Viste le tariffe dei diritti di segreteria sugli atti di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale approvate per l'anno 2011 con atto n. 31 del 12/4/2011;

Considerato che con deliberazione n. 29 del 3/4/2012 si è provveduto all'aggiornamento biennale dei diritti di segreteria sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il biennio 2010/2011;

Viste le tariffe dei diritti di segreteria sugli atti di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale approvate per l'anno 2013 con atto n. 79 del 13/9/2013;

Considerato che con deliberazione n. 84 del 26/8/2014 si è provveduto all'aggiornamento biennale dei diritti di segreteria sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il biennio 2012/2013;

Viste le tariffe dei diritti di segreteria sugli atti di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale approvate per l'anno 2015 con atto n. 57 del 22/5/2015;

Considerato che con deliberazione n. 40 del 24/3/2016 si è provveduto all'aggiornamento biennale dei diritti di segreteria sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il biennio 2014/2015;

Viste le tariffe dei diritti di segreteria sugli atti di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale approvate per l'anno 2017 con atto n. 26 del 23/3/2017;

Considerato che con deliberazione n. 16 del 30/1/2018 si è provveduto all'aggiornamento biennale dei diritti di segreteria sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il biennio 2016/2017;

Viste le tariffe dei diritti di segreteria sugli atti di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale approvate per l'anno 2019 con atto n. 17 del 14/2/2019;

Ritenuto opportuno altresì stabilire i diritti di segreteria anche per l'accesso agli atti amministrativi e/o ricerca di pratiche edilizie in archivio;

Visto l'art. 48 del D. Lgvo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 1, comma 50, della Legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di rideterminare per l'anno 2020 gli importi dei diritti di segreteria sugli atti di competenza dell'ufficio tecnico comunale negli importi indicati negli allegati A), A1) e B) alla presente deliberazione, per effetto dell'art. 10, comma 10 lett. c), della legge n. 68/1993, così come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996 n. 662, nel seguente modo:

- la tabella A) non viene aggiornata in quanto l'importo dei diritti ha raggiunto il valore massimo di €. 51,65;
- di aggiornare l'importo dei diritti previsti nell'allegata tabella A1) del valore di €. 60,00, mediante applicazione della variazione dell'indice Istat ed arrotondamento per difetto, all'importo di €. 61,00;
- i valori della tabella B) rimangono invariati;

2) Di stabilire i diritti di segreteria per l'accesso agli atti amministrativi e/o ricerca di pratiche edilizie in archivio come da tabella C) allegata;

3) Di stabilire che i nuovi importi dei diritti di segreteria sugli atti dei competenti dell'Ufficio Tecnico saranno applicati con decorrenza **1/3/2020**;

4) Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI RICHIESTE IN PROCEDIMENTI DI PRIVATI, DA UN VALORE MINIMO DI E. 5,16 AD UN VALORE MASSIMO DI E. 51,65			
TABELLA -A-			
1	Certificati di destinazione urbanistica, previsti dall'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, di terreni esclusivamente agricoli (Zone E- D.M. 2.4.1968)	51,65 €	
2	Certificato di destinazione urbanistica di altri terreni	51,65 €	
3	Autorizzazione per la lottizzazione di aree (art. 28 Legge Urbanistica 17.06.1942, n°1150)	51,65 €	
4	Autorizzazione attuazione di piani di recupero di iniziativa privata (art. 30 Legge 5.08.1978, n°457)	51,65 €	
5	Segnalazione Certificata per l'Agibilità (art. 24 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380) ivi compresa la verifica di inagibilità del fabbricato da parte dell'Ufficio Tecnico	51,65 €	1)
6	Autorizzazione provvisoria allo scarico di reflui fognari	51,65 €	1)
7	Autorizzazione allo scarico	51,65 €	1)
8	Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia (ivi compreso il certificato di idoneità alloggiativa ed igienico-sanitaria)	51,65 €	1)
9	Certificati di inizio lavori	51,65 €	
10	Certificati di ultimazione lavori	51,65 €	
11	Autorizzazione paesaggistica	51,65 €	
1) Per unità immobiliare			

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA', S.C.I.A. E C.I.L.A. (AD ESCLUSIONE DI QUELLE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) art. 10 comma 10 lett. C) D.L. 19/3/1993 n. 68 e succ. mod. ed integr. DA UN VALORE MINIMO DI EURO 51,65 AD UN VALORE MASSIMO DI EURO 516,46			
TABELLA -A1-			
A	Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo	€61,00	1)
B	Recinzioni, muri di cinta e cancellate	€61,00	1)
C	Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie	€61,00	1)
D	Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 6 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso	€61,00	1)
E	Interventi di manutenzione straordinaria necessari per realizzare ed integrare i servizi tecnologici	€61,00	1)
F	Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia	€61,00	1)
G	Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato	€61,00	1)
H	Opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione con mantenimento della stessa volumetria o sagoma	€61,00	1)
I	Nuove edificazioni in diretta esecuzione dello strumento urbanistico generale contenente precise disposizioni planovolumetriche	€61,00	1)
L	Nuove edificazioni o ristrutturazioni urbanistiche, qualora disciplinate da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in	€61,00	1)

	sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli esistenti		
M	Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamento della destinazione d'uso	€61,00	1)
1) Per unità immobiliare			

PERMESSO DI COSTRUIRE, DA UN VALORE MINIMO DI E. 15,49 AD UN VALORE MASSIMO DI E. 516,46.		
TABELLA -B-		
1	Costruzione, ampliamento e sopraelevazione, di edifici nelle zone territoriali omogenee A - B - C e F di cui al D.M. 2.4.1968	
	Senza incremento di cubatura urbanistica	100,00 €
	Con incremento di volume f.t. fino a 50 mc	100,00 €
	Con incremento di volume da 51 a 200 mc	200,00 €
	Con incremento di volume da 201 a 750 mc	300,00 €
	Con incremento di volume da 751 a 1000 mc	400,00 €
	Con incremento di volume da 1001 mc a oltre	516,46 €
2	Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici:- di edilizia convenzionata, di cui agli artt. 17 e 18 D.P.R. n. 380/2001;- nelle zone vincolate per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18.04.1962, n° 167	
	Senza incremento di cubatura urbanistica	100,00 €
	Con incremento di volume f.t. fino a 200 mc	200,00 €
	Con incremento di volume da 201 a 750 mc	300,00 €
	Con incremento di volume da 751 a 1000 mc	400,00 €
	Con incremento di volume da 1001 mc a oltre	516,46 €
3	Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici residenziali in zone agricole E di cui al D.M. 2.04.1968 realizzati da soggetto non imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 09.05.1975, n°153	
	Senza incremento di cubatura urbanistica	100,00 €
	Con incremento di volume f.t. fino a 200 mc	200,00 €
	Con incremento di volume da 201 a 750 mc	300,00 €
	Con incremento di volume da 751 a 1000 mc	400,00 €
	Con incremento di volume da 1001 mc a oltre	516,46 €
4	Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici nelle zone D di cui al D.M. 2.4.1968, ivi comprese le residenze di custodia e loro varianti in corso d'opera.	
	Senza incremento di superficie	100,00 €
	Con superficie fino a 100 mq	200,00 €
	Con superficie da 101 a 500 mq	300,00 €
	Con superficie da 500 a oltre mq	516,46 €
5	Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di opere da realizzare nelle zone agricole. Escluse le residenze, eseguite da soggetti non imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975, n°153	
	Senza incremento di superficie	100,00 €
	Con superficie fino a 200 mq	200,00 €
	Con superficie da 201 a 400 mq	300,00 €
	Con superficie da 401 a 1000 mq	400,00 €
	Con superficie da 1001 a oltre mq	516,46 €
6	Interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d) art.31 legge 457/78) esclusi quelli di cui ai successivi punti 8/a e 8/c.	100,00 €
7	Concessione per l'attuazione di un piano di ristrutturazione urbanistica (lettera e art. 31 legge 457/78)	100,00 €
8	Opere per le quali non è dovuto il contributo di concessione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001:	
	8/a- Opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della Legge	100,00 €
	8/b- Interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegna, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.	100,00 €
	8/c- Interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari.	100,00 €
	8/d- Interventi per la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni.	100,00 €
	8/e- Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti.	100,00 €
	8/f- Opere di urbanizzazione eseguite da privati anche in attuazione di strumenti urbanistici.	100,00 €
	8/g- Opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.	100,00 €
	8/h- Opere realizzate da aventi titolo su immobili di proprietà dello Stato.	100,00 €

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI o/o RICERCA DI PRATICHE EDILIZIE IN ARCHIVIO, DA UN VALORE MINIMO DI EURO 51,65 AD UN VALORE MASSIMO DI EURO 516,46		
TABELLA -C-		
1	Accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 relativamente ad un immobile o ricerca delle pratiche edilizie in archivio, oggetto di un unico atto abilitativo	30,00 €
2	Accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 relativamente ad un immobile o ricerca delle pratiche edilizie in archivio, oggetto di più atti abilitativi	60,00 €
1) Nei sudetti importi vengono comprese anche le spese di fotocopie degli atti		

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 25-02-20 ATTO N. 18

OGGETTO PROPOSTA:
DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE A TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **MARIANTONI PAOLO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 17-03-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 17-03-20 al 01-04-20,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 1609, in data 17-03-20
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 25-02-20:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 25-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
